



COMUNE DI PISA

Direzione Urbanistica - Ufficio Demanio Marittimo

SPIAGGIA LIBERA PER CANI **Ordinanza n. 284 del 23 giugno 2006**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n. 59";

Visto l'art. 27 c. 3 della L.R. 01.12.1998, n. 88, con il quale sono state attribuite, tra l'altro, ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

Visto il codice della navigazione approvato con R.D. 30.03.1942, n. 327 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 28.06.1949, n. 631;

Vista la legge 15.03.1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la legge 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione";

Visto il D.P.R. n. 470 del 8 giugno 1982, modificato della Legge 29.12.2000 n. 422, in materia di qualità delle acque di balneazione;

Visto il Piano di utilizzazione degli arenili del litorale pisano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 07.04.2003;

Visto il Piano di gestione delle tenute di Tombolo e Coltano approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli con delibera n. 18 del 10.05.2002;

Vista la propria Ordinanza n.203 del 9 maggio 2005 relativa alla disciplina delle attività balneari di competenza comunale;

Visto il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali nel nuovo testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 25 maggio 2006;

Ritenuto opportuno, per motivi di salvaguardia e di igiene ambientale, consentire, in via sperimentale, l'accesso ai cani nel tratto di spiaggia libera posto in località Calambrone, a sud della concessione del Circolo Windsurf Calambrone;

ORDINA

Nel tratto di spiaggia libera posta in località Calambrone, a sud della concessione del Circolo Windsurf Calambrone e per un'estensione di metri 100 di fronte mare verso sud, è consentito, in deroga al divieto stabilito dall'art.3, lettera h), della propria Ordinanza n.203 del 9 maggio 2005 relativa alla disciplina delle attività balneari di competenza comunale, l'accesso ai cani nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni di seguito indicate.

1)- L'accesso e la permanenza a scopo di balneazione su tale area è consentito dall'alba al tramonto, durante l'intero periodo della stagione balneare. L'arenile è raggiungibile, con accesso

esclusivamente pedonale, attraverso il percorso, opportunamente segnalato, che inizia in prossimità del ponte della SS.224 sul canale scolmatore dell'Arno e si sviluppa lungo la sponda destra di questi per raggiungere l'arenile.

2)- L'area, di libera fruizione, non è dotata di ombreggio, acqua corrente e servizio di salvataggio. Sarà cura pertanto dei conduttori, per il benessere degli animali, di dotarsi delle attrezzature necessarie (ombrellone, acqua potabile, ciotola), nonchè di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali.

3)- Oltre a quanto previsto in via generale dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 25 maggio 2006, la fruizione della spiaggia è disciplinata dalle seguenti prescrizioni:

- potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e/o che possano dimostrare, anche nel caso di animali provenienti dall'estero, di essere in regola con le vaccinazioni;

- i cani dovranno essere mantenuti, sia sulla spiaggia che nello specchio d'acqua antistante, al guinzaglio, non dovranno arrecare disturbo al vicinato, ne' manifestare aggressività verso gli altri soggetti presenti;

- è vietato l'ingresso ai cani con sindrome aggressiva e femmine in periodo estrale;

- eventuali deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura dell'accompagnatore, che dovrà essere munito di apposita paletta/raccogliore, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti;

- gli animali non dovranno essere mai lasciati incustoditi e liberi di vagare; il proprietario e/o l'accompagnatore sarà ritenuto responsabile del comportamento dell'animale.

4)- La presente ordinanza deve essere esposta in prossimità della spiaggia in luogo visibile dagli utenti, annualmente e per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il contenuto della presente ordinanza.

5)- I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali ulteriori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione, dell'art.38 del Regolamento sulla tutela degli animali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 25 maggio 2006, ovvero dell'articolo 650 del Codice Penale.

6)- La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sarà pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Livorno e tramite la stampa locale.

7)- La presente ordinanza resta valida fino a quando non venga sostituita da nuove disposizioni in materia.

8)- Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

9)- Avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato o al competente Tribunale amministrativo regionale, nel termine rispettivamente di 120 o 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dell'ordinanza stessa.

**Il Funzionario Responsabile
Gabriele Ricoveri**